

Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 3 giugno 2020

AGENDA DEI LAVORI DEL 9 e 10 GIUGNO 2020*

- 1. Intermediazione del diritto di autore: alla Consulta i dubbi del Tar Lazio sull'uso della decretazione d'urgenza
- 2. Diffamazione a mezzo stampa: sul carcere ai giornalisti parola alla Consulta
- 3. Estinzione degli Istituti di beneficenza (IPAB): i poteri della regione Sicilia ledono l'autonomia finanziaria dei Comuni?
- 4. Reddito di inclusione: secondo il Tribunale di Bergamo, il permesso di soggiorno Ue "di lungo periodo" richiesto agli stranieri per il riconoscimento del beneficio lede i loro diritti fondamentali
- 5. Torna alla Consulta la riforma delle Camere di commercio. Dubbi sulla legge delega: non prevede "l'intesa preliminare" con la Conferenza Stato-Regioni
- 6. Scuole italiane all'estero: è legittimo il requisito della residenza da almeno un anno nel Paese ospitante per il reclutamento del personale docente?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 9 e del 10 giugno e nella camera di consiglio del 10 giugno 2020.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce <u>questioni pendenti</u>.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 3 giugno 2020

*A seguito del Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020 sullo svolgimento delle attività della Corte fino al 30 giugno 2020, il comunicato stampa "Agenda dei lavori" torna ad essere inviato con la consueta periodicità.



Aggiornamento del 29 maggio 2020

UDIENZA PUBBLICA 9 GIUGNO 2020

LIBERALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE CON DECRETO-LEGGE

Diritto d'autore - Liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d'autore - Estensione dell'attività di intermediazione del diritto d'autore di cui agli articoli 15-bis e 180 della legge n. 633 del 1941, in precedenza riservata alla SIAE, ad altri organismi di gestione collettiva ("collecting societies") - Disposizioni introdotte con decreto-legge.

(R.O. 198/2019)

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero, secondo altra prospettazione dogmatica, della legge di conversione n. 172 del 2017, almeno nella parte relativa alla conferma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Le disposizioni censurate, al fine di liberalizzare in parte l'attività di intermediazione del diritto d'autore, in precedenza riservata alla Società italiana autori ed editori (SIAE), modificano gli articoli 15-bis e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), legittimando anche gli altri organismi di gestione collettiva, definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

Il giudice rimettente denuncia la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per carenza dei presupposti necessari per la decretazione d'urgenza. Le disposizioni oggetto di censura, afferma il rimettente, introdurrebbero una riforma organica del sistema d'intermediazione nel settore del diritto d'autore, da tempo al centro di un ampio dibattito europeo e nazionale, che avrebbe potuto essere regolata con legge ordinaria, non sussistendo alcuna giustificazione collegabile alla necessità e urgenza di provvedere. Il rimettente contesta poi in particolare la mancanza del necessario requisito dell'omogeneità della disposizione censurata rispetto alla *ratio* e alla finalità del decreto-legge collegate ad esigenze indifferibili di natura economica, estranee alle disposizioni censurate.

Norma censurata

D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (1).
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 19. Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore

- 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;



- b) all'articolo 180:
- 1) al primo comma, dopo le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
- 2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» è sostituita dalla seguente: «essa».
- 2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
- 3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;
- b) all'articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

UDIENZA PUBBLICA 9 GIUGNO 2020

REATI DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E APPLICAZIONE DELLA PENA DETENTIVA

Reati e pene - Stampa - Diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato - Reclusione da uno a sei anni e multa non inferiore a lire cinquecentomila (256 euro) - Diffamazione aggravata dall'uso della stampa, di qualsiasi altro mezzo di pubblicità o dell'atto pubblico - Reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro.

(R.O. 140/2019; R.O. 149/2019)

Il Tribunale di Salerno (r.o. 140/2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale. La prima disposizione censurata punisce la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a cinquecentomila lire (256 euro). L'articolo 595, terzo comma, del codice penale punisce la diffamazione aggravata dall'uso della stampa, di qualsiasi altro mezzo di pubblicità o dell'atto pubblico con la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Le previsioni censurate, secondo il giudice rimettente, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un giornalista e del direttore responsabile di una testata giornalistica (il primo per la condotta di diffamazione a mezzo stampa, ai sensi delle disposizioni in questione e l'altro per quella di omesso controllo sul contenuto del quotidiano, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale) sarebbero contrarie agli articoli 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 10 della CEDU. Al centro delle censure l'applicazione di una pena detentiva, seppure sospesa, ai reati di diffamazione a mezzo stampa, previsione che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, risulta generalmente incompatibile, in quanto eccessiva e sproporzionata, con la libertà di espressione tutelata dall'articolo 10 della CEDU oltre che dall'articolo 21 della Costituzione. Gli articoli 3 e 21 della Costituzione si assumono violati perché il rimettente ritiene che la previsione di una pena detentiva sia irragionevole e sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione di pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione. La comminatoria di una pena detentiva risulta, infine, lesiva del principio di offensività e del principio della finalità rieducativa della pena di cui, di cui, rispettivamente, agli articoli 25 e 27, terzo comma, della Costituzione.



Il Tribunale di Bari (r.o. 149/2019) solleva in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'articolo 595, terzo comma, del codice penale nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 euro, invece che in via alternativa. Anche per il Tribunale di Bari, come per quello di Salerno, la previsione di una pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU in quanto, salvo casi eccezionali, incompatibile con la libertà di espressione.

Norme censurate

L. 8 febbraio 1948, n. 47. Disposizioni sulla stampa.

Art. 13. - Pene per la diffamazione.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.

Codice penale.

Art. 595 - Diffamazione.

(omissis)

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (omissis)

UDIENZA PUBBLICA 10 GIUGNO 2020

ESTINZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB): DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE AI COMUNI - LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA

Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Previsione, nel caso di estinzione, della devoluzione dei beni patrimoniali dell'istituzione al Comune territorialmente competente, che assorbe anche il personale dipendente.

(R.O. 79/2019 e 80/2019)

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con due ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede, nel caso di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), la devoluzione dei rispettivi beni al Comune territorialmente competente nonché l'assorbimento del relativo personale dipendente. A parere del rimettente la disposizione censurata attribuisce alla Regione il potere di



accertare se le IPAB non siano in condizione di funzionare autonomamente, nemmeno a seguito di processi di fusione o di riconversione, e di dichiararne, conseguentemente, l'estinzione disponendo la devoluzione dei beni patrimoniali e il trasferimento del relativo personale al Comune territorialmente competente. La disposizione viene censurata in quanto ritenuta lesiva del principio di autonomia finanziaria dei Comuni, declinato dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto regionale, in relazione al principio per il quale ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento di risorse economico-finanziarie. La disposizione contrasterebbe, inoltre, con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici contravvenendo alla legislazione sul contenimento della spesa pubblica.

Norma censurata

L.R. Siciliana 9 maggio 1986, n. 22. Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.

Art. 34. Fusione ed estinzione delle IPAB.

L'Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l'integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge.

In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

La fusione e l'estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che disponga di altre strutture agibili e riconvertibili.

UDIENZA PUBBLICA 10 GIUGNO 2020

REDDITO DI INCLUSIONE: REQUISITO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO PER I CITTADINI DI PAESI TERZI

Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di inclusione - Requisiti di residenza e di soggiorno - Previsione, per i richiedenti cittadini di paesi terzi, del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

(R.O. 244/2019)

Il Tribunale di Bergamo solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) nella parte in cui, fra i requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione (ReI), richiede ai cittadini di paesi terzi la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il rimettente censura, pertanto, la limitazione soggettiva all'accesso al reddito di inclusione che comporterebbe l'esclusione dal beneficio degli stranieri legalmente soggiornanti ma in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o per altri motivi) e non del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il rimettente, premessa la rilevanza della disposizione ratione temporis (la disposizione è stata successivamente abrogata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo



2019, n. 26) assume che il reddito di inclusione in quanto finalizzato "all'affrancamento dalla condizione di povertà", avendo come obiettivo di assicurare a determinati nuclei familiari condizioni di esistenza, libera e dignitosa, dovrebbe essere inteso come una prestazione interna al nucleo dei bisogni essenziali. Il giudice a quo ricorda che la Costituzione reca numerose disposizioni che si pongono l'obiettivo di contrastare la povertà economica, elemento ostativo al godimento di diritti fondamentali e a una esistenza libera e dignitosa e, pertanto, la scelta legislativa di introdurre delle particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona sia suscettibile di un vaglio di costituzionalità per contrasto con i principi espressi dagli articoli 2, 3, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'articolo 14 della CEDU. In ogni caso, anche qualora la prestazione fosse ritenuta esterna al nucleo dei bisogni essenziali, a parere del rimettente, la limitazione in questione sarebbe irragionevole e, quindi, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione poiché finirebbe con il penalizzare i nuclei familiari più bisognosi - dal momento che per l'ottenimento del permesso di lungo soggiorno è richiesta la titolarità di un reddito minimo - tanto più che la norma già contemplava il requisito del radicamento richiedendo la residenza in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della domanda. Il rimettente, infine, ritiene che la disposizione si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione, di protezione della famiglia e del diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà enunciati dagli articoli 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Norma censurata

D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Art. 3. Beneficiari (1)

- (1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° aprile 2019, dall'art. 11, comma 1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
- [1. Il Rel è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
- 1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- 2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
- b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- 1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- 2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
- 3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
- 4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
- 5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
- c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- 1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- 2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
- 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:



- a) presenza di un componente di età minore di anni 18;
- b) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
- c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
- d) presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione.
- 3. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 4. Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.]

UDIENZA PUBBLICA 10 GIUGNO 2020

RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO E PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE STATO-REGIONI

Amministrazione pubblica - Camere di commercio - Legge delega al Governo sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Decreto legislativo di attuazione - Previsione del parere, anziché dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'adozione del decreto legislativo.

[R.O. 163/19, 165/19, 166/19, 184/19, 185/19, 196/19 (U.P. 10 giugno 2020); R.O. 164/2019 (C.C. 10 giugno 2020)]

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Con la prima disposizione censurata è stata conferita delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Con la seconda disposizione censurata, il Governo ha introdotto una procedura per l'emanazione di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto realizzare la riduzione del numero delle Camere di commercio prevista nella legge di delega. Secondo il Collegio rimettente, alla luce della giurisprudenza costituzionale, le censure di incostituzionalità possano rivolgersi sia alle disposizioni di delega che, per illegittimità derivata, alla legislazione delegata.

Il rimettente censura le disposizioni per violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa, di cui agli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione, poiché tali disposizioni prevedono che l'esercizio delegato della potestà legislativa sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi (come si è realizzata) nella forma - ritenuta inadeguata - del parere e non già attraverso l'intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni.

Secondo il rimettente, sussisterebbero i presupposti oggettivi per far valere la lesione del principio di leale collaborazione stante l'oggetto della riforma ordinamentale, considerando il riassetto generale della disciplina Camere di commercio come materia ripartita tra prerogative statali e regionali in quanto il



catalogo dei compiti svolti da questi enti sarebbe riconducibile a competenze sia esclusive dello Stato, sia concorrenti e residuali delle Regioni; in questo settore le competenze di ciascun soggetto appaiono inestricabilmente intrecciate. In particolare, l'attività delle Camere di commercio apparirebbe, ad avviso del rimettente, riconducibile alla nozione di "sviluppo economico" che costituisce una espressione di sintesi che comprende e rinvia ad una pluralità di materie attribuite *ex* articolo 117 della Costituzione sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia a quella concorrente, sia a quella residuale delle Regioni.

Norme censurate

L. 7 agosto 2015, n. 124.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 10. - Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
- d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
- e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;
- f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento,



la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

- g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.
- 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
- 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3 - Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale.

- 1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
- b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
- c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;
- d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
- e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
- f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;
- 2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:



- a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
- b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.
- 3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:
- a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.
- 4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.
- 5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- 6. Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate.
- 7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. E' fatta salva la possibilità dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.



- 8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 9. Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
- 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
- 10. Nei riguardi delle unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si può procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del presente comma, alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, è quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del presente comma. Con riferimento alle unità del personale del presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato è corrisposto una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento medesimo.
- 11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.

UDIENZA PUBBLICA 10 GIUGNO 2020

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO: RICHIESTA DELLA RESIDENZA DA ALMENO UN ANNO NEL PAESE OSPITANTE PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI A CONTRATTO LOCALE

Impiego pubblico - Istruzione pubblica - Scuole statali all'estero - Reclutamento dei docenti a contratto locale per l'affidamento di un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano - Previsione del requisito della residenza da almeno un anno nel Paese ospitante.

(R.O. 3/2020)

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107) che disciplina il reclutamento dei "docenti locali" delle scuole italiane all'estero ai quali affidare taluni insegnamenti obbligatori previsti nell'ordinamento italiano. La disposizione viene censurata nella parte in cui ai fini dell'affidamento richiede che il personale, italiano o straniero, sia residente nel paese estero ospitante da almeno un anno. Il giudice rimettente ritiene che la disposizione contrasti con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione per violazione del principio del concorso pubblico che consente di attuare il principio di uguaglianza all'accesso ai pubblici uffici, strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione. Secondo il giudice amministrativo la norma sospettata di incostituzionalità ha introdotto un criterio



restrittivo per l'accesso all'impiego pubblico e tale restrizione non parrebbe assistita da adeguate ragioni giustificatrici e finirebbe con il ridurre in modo arbitrario e irragionevole la platea dei possibili candidati. La previsione del requisito della residenza determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento tra i candidati privilegiando il personale straniero che ha maggiori possibilità di soddisfare il requisito della residenza, senza che la preferenza accordata al più forte legame col territorio, possa dirsi funzionalmente collegata alle esigenze dell'amministrazione.

Norma censurata

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64. Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo IV - Situazioni particolari - Sezione I - Personale locale nelle scuole statali all'estero.

Art. 31. Docenti a contratto locale.

(omissis)

2. Nelle scuole statali all'estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.

(omissis)